



COMUNE DI FONZASO

Provincia di Belluno

CAP 32030 – Piazza I Novembre 14 – Tel. 04395701 C.F. - P.IVA 00207040254

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE E DI RIUNIONI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 35 del 29 ottobre 2022

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Requisiti tecnici

Articolo 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

Articolo 5 – Norma di rinvio

Articolo 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Questo Regolamento disciplina lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali del Comune e, comunque, di riunioni; a titolo esemplificativo e non limitativo sono organi collegiali del Comune il Consiglio, la Giunta, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni Consiliari, ecc.; per altro verso, sempre a titolo esemplificativo e non limitativo, possono esserci riunioni tra gli Amministratori comunali, i Responsabili di Area, i Dipendenti, nonché tra le categorie appena adesso citate e Soggetti Esterni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento sono definite "sedute in videoconferenza" le riunioni degli organi collegiali e dei gruppi individuati al precedente articolo 1 che si svolgono con uno o più componenti collegati in videoconferenza, dunque partecipino alla riunione a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissata nella convocazione.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Articolo 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la pubblicità o la segretezza della seduta, a seconda che le riunioni si svolgano in forma pubblica o non pubblica;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta a tutti di partecipare su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Articolo 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del soggetto legittimato a convocare l'organo collegiale o la specifica riunione, a tutti i componenti dell'organo stesso o a tutti i soggetti invitati alla riunione.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla videoconferenza.

3. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le riunioni in forma ordinaria.

4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di questo regolamento.

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, che la riunione si svolge in videoconferenza.

6. Se nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il soggetto che sia impossibilitato

a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata. In ogni caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

7. La seduta è sospesa e rinviata in caso di disconnessione del Segretario.

Articolo 5 – Norma di rinvio

1. Per quanto qui non espressamente disposto si rinvia alle restanti norme vigenti in materia.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune, precisamente all'Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente-sottosezione Disposizioni Generali-Atti Generali.